



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

68 - 2021 - 14 - 240

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2021, N. 14

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni

## Art. 1

### Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura.

#### 2. Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere tecnico di tipo consultivo nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta sia richiesto dagli organi della Regione;
- b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte dirette allo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura in Sardegna, sia nelle acque interne che in quelle marittime oppure suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e il ripristino del patrimonio ittico isolano.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il direttore pro tempore del servizio competente in materia di pesca e acquacoltura dell'amministrazione regionale con funzioni di vice presidente;
- c) quattro componenti scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca, acquacoltura e di attività ad essa connesse, di cui uno esperto in discipline giuridiche afferenti all'economia del mare;
- d) sei componenti designati rispettivamente dagli assessorati regionali competenti in materia di industria, artigianato e commercio, ambiente, programmazione e bilancio, lavoro, enti locali;
- e) due componenti in rappresentanza delle direzioni marittime della Sardegna;
- f) un componente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- g) un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei lavoratori addetti alla pesca;
- h) due componenti in rappresentanza sia degli artigiani che degli industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
- i) due componenti in rappresentanza degli armatori della pesca;
- l) tre componenti in rappresentanza dei consorzi e delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e tre componenti in rappresentanza dei consorzi e delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna;
- m) due componenti in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e molluschicoltura;
- n) un componente in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso;
- o) un componente in rappresentanza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

4. I componenti di cui alle lettere dalla g) alla n) sono scelti su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche. Nei casi di un numero di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche superiore ai componenti previsti dalla presente legge, la proposta di cui al comma 3 tiene conto della loro rappresentatività.

5. Il Comitato è convocato dal presidente del Comitato, ogni qualvolta questi ritenga che ne sussista l'esigenza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Su richiesta del presidente del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, a scopo consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare o rappresentanti della Presidenza della Regione, degli assessorati e delle agenzie regionali che non siano già componenti di diritto del Comitato.

7. Il Comitato resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centotanta giorni dal termine della legislatura regionale.

8. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale designato dal presidente del Comitato.

9. Al fine di disciplinare il funzionamento e le modalità organizzative, il presidente del Comitato, alla prima riunione utile, propone in votazione un regolamento sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi ai sensi del comma 5.

10. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dal presente articolo a titolo gratuito e senza rimborso spese.

## Art. 2

### Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

## Art. 3

### Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca);
- b) il comma 1, dell'articolo 54, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991));
- c) il comma 18, dell'articolo 8, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- d) la legge regionale 6 marzo 2020, n. 7 (Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).